

Regione
Piemonte**Consultazione Atti Amministrativi della
Giunta regionale e delle sue Direzioni**

Esci →

Delibera

Assessorato AGR - AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA**Direzione** DB1100 - AGRICOLTURA**Settore** DB1117 - Produzioni zootecniche**Num. Definitivo** 31 - 5626**Num. Provvisorio** 56281**Data ODG** 08/04/2013**Legislatura** 9**Num. Bollettino** 0**Data Bollettino****Num. Notiziario** 0**Data Notiziario**

Help

**Direttore Regionale**

DE PAOLI Gaudenzio

Responsabile Settore

CUMINO Paolo

Estensore Delibera

BESSOLO Pierluigi

DELIBERA APPROVATA

[dati di bilancio ►](#)

Delibera in versione definitiva

Oggetto

Criteri e procedure relativi al finanziamento ed al controllo sull'attività di tenuta dei Libri Genealogici e di effettuazione dei Controlli Funzionali da parte dell'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP). Revoca DGR. n. 93-4631 del 26 novembre 2001, n. 23-9734 del 26 giugno 2003 e n. 68-1623 del 28 novembre 2005.

TESTO DELIBERA

DGR_REVOCARAT_DGRattività vers 2013_6MARCOMDEF.doc 53 kb

Allegati



1. Premesse.

La vigente normativa in materia di tenuta dei Libri Genealogici ed effettuazione dei Controlli Funzionali (L.15.1.91, n.30 e successive modificazioni ed integrazioni; DM 13.1.94, n.172, regolamento di applicazione della suddetta Legge; D.Lgs 4.6.97, n.143; D.Lgs 29.10.99, n.443) conferisce alle Regioni, con il coordinamento del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), la competenza sul finanziamento delle attività svolte dalle Associazioni Allevatori di primo grado operanti a livello territoriale, che attuano funzioni attribuite per legge e delegate da regolamenti dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA). Le Regioni svolgono anche compiti di vigilanza e verifica per accertare la regolare esecuzione dei controlli, la tenuta dei Libri, la rispondenza delle registrazioni.

Il MIPAAF, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, predispone il "Programma annuale dei controlli funzionali", al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed assicurarne l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. Nei programmi annuali dei controlli vengono definiti in particolare:

- i compiti di vigilanza e controllo di competenza regionale;
- le modalità di rendiconto economico per l'anno di riferimento, basate sul "Manuale per il finanziamento dell'attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali" aggiornate in conseguenza delle valutazioni del Comitato tecnico di Monitoraggio, cui è affidato il compito di aggiornare la congruità dei riferimenti tecnici ed economici che costituiscono i parametri di base del metodo di finanziamento;
- il fabbisogno finanziario preventivo per l'anno di riferimento.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per espletare le loro funzioni si sono avvalse dal 2001 e fino al 2010 delle risorse finanziarie previste dal DPCM 11.5.2001 per le attività ad esse trasferite dal DLgs 143/97 ed è stato concordato annualmente, in sede di Conferenza Stato Regioni, di destinare una quota parte vincolata per il finanziamento delle attività di miglioramento genetico e selezione utilizzando gli importi per regione desunti dalle tabelle finanziarie elaborate con il "Manuale del Forfait".

Le disponibilità economiche, a seguito delle varie manovre finanziarie, si sono ridotte negli anni e per effetto della L.122/10, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, la dotazione destinata alle Regioni ai fini dell'attuazione delle funzioni amministrative è stata ulteriormente depotenziata: ciò ha reso necessaria l'evoluzione verso una forma di finanziamento condivisa tra Stato e Regioni al fine di mantenere sul territorio l'attività delle associazioni degli allevatori nel settore del miglioramento genetico, con relative ricadute benefiche sulla competitività del nostro Paese in campo internazionale per la qualità e la sicurezza alimentare delle produzioni zootecniche, conservando il presidio del territorio ed evitando perdite di occupazione di personale specializzato. La Regione Piemonte, ai sensi della L.R.63/78, art.16, (come modificato dalla L.R.18/10, art.20) da sempre promuove e sostiene l'attività di selezione e miglioramento genetico in zootecnia e concede alle Associazioni Allevatori giuridicamente riconosciute l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie, anche quali anticipazioni dei trasferimenti statali.

L'aiuto, istituito con l'articolo 16 citato, è stato adeguato con la deliberazione della Giunta regionale n. 5-5100 del 21.1.2002, allo scopo di renderlo compatibile con le norme in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

2. Metodo forfetario per il calcolo della spesa da ammettere.

Il MIPAAF e le Regioni hanno individuato nel metodo di finanziamento forfetario lo strumento conoscitivo delle necessità e delle spese sostenute per le funzioni in esame, elaborando specifici "Manuali operativi" per la determinazione dei costi standard dell'attività di selezione e per la conseguente definizione dell'erogazione contributiva. La determinazione della spesa preventiva e consuntiva annualmente ammissibile viene effettuata utilizzando la metodologia ed i criteri previsti dal "Manuale per il finanziamento dell'attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali" denominato "Manuale del Forfait".

Il sistema di calcolo stabilisce dei parametri di riscontro oggettivo per la stima della congruità della spesa stessa: numero dei capi sottoposti a controllo, numero e tipologia delle aziende nelle quali si effettuano i controlli, numero delle giornate lavorative necessarie.

La spesa quantificata annualmente per ciascuna Associazione con il metodo a "forfait", preventiva e consuntiva, viene definita analizzando ogni attività di controllo prevista dai rispettivi regolamenti e determinando i costi di ogni singolo fattore di produzione che concorre alla sua formazione.

Le Regioni provvedono, a seguito della presentazione dell'idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, all'erogazione del contributo, calcolato nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Il metodo forfetario risulta pertanto fondato su elementi e parametri omogenei ed oggettivi di determinazione della congruità della spesa rispetto al volume di lavoro effettivamente svolto. L'applicazione del metodo consente inoltre, alla luce delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e compatibilmente con le norme che regolano l'erogazione dei contributi e le funzioni di vigilanza:

- di conseguire una maggiore trasparenza gestionale;
- di evitare la dispersione delle risorse ed ottimizzare quelle esistenti;
- di garantire finanziamenti commisurati, costanti e certi per una struttura organizzativa sempre più efficiente nel settore della selezione del bestiame;
- di semplificare la fase istruttoria amministrativa e snellire le procedure di controllo, con conseguente celerità nelle erogazioni dei contributi e massima convenienza per la stessa Amministrazione.

Per quanto sopra, la Regione adotta il metodo forfetario quale riferimento per la determinazione della spesa e del relativo contributo. La spesa ammissibile è in ogni caso vincolata alla disponibilità del bilancio regionale, anche tenuto conto della spesa storica liquidata e del numero dei capi controllati. Comunque si pone l'obiettivo della razionalizzazione del servizio, al fine di recuperare efficienza ed efficacia ed il contenimento della spesa.

3. Sistema Allevatori

L'Associazione Italiana Allevatori (AIA), a seguito della delibera di Assemblea del marzo 2009, ha avviato un progetto di riorganizzazione e rilancio del sistema allevatori: il nuovo modello organizzativo prevede per le attività inerenti il miglioramento genetico la costituzione di associazioni di primo grado a livello regionale (ARA) anziché provinciale (APA). L'ARA, che opera nel quadro della politica generale, delle direttive organizzative e dei mandati dell'AIA, diventa quindi organismo di primo grado che associa direttamente gli allevatori presenti sul territorio regionale e provvede attraverso sezioni ed uffici territoriali alla raccolta dei dati produttivi, degli eventi riproduttivi e delle genealogie presso gli allevatori, nonché al ritorno agli stessi delle informazioni ed effettua l'esecuzione delle analisi sulla qualità del latte nel proprio laboratorio. Ciò al fine di ottenere economie di scala nel costo del servizio.

Il Ministero e le Regioni, nel rispetto delle decisioni adottate dall'AIA, tengono conto del processo all'interno del sistema della selezione per arrivare a strutture operative di riferimento a carattere regionale anziché provinciale, considerando che tale percorso esige tempi di messa a punto ed attuazione che tengono conto di vari aspetti (non ultime le specificità regionali, le dimensioni delle APA e la complessità dei loro bilanci) e da cui deriva una revisione del sistema di finanziamento finora utilizzato. L'aggiornamento del sistema terrà conto del nuovo modello organizzativo e delle revisioni finora introdotte sul manuale dal Comitato di monitoraggio.

Con nota prot. 845 del 24 ottobre 2012, l'Associazione Regionale Allevatori Piemonte (ARAP) ha comunicato che a partire dal 2013 diventa operativo il programma di riorganizzazione del sistema allevatori piemontese, a seguito della modifica statutaria e dell'adesione degli allevatori alla stessa, unitamente alla specifica delega da parte di AIA e delle ANA per lo svolgimento delle attività inerenti la selezione ed il miglioramento genetico.

4. Delega alle Province.

La Legge Regionale n.17/99 di "riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", dispone il trasferimento alle Province delle funzioni riguardanti gli interventi relativi al miglioramento ed allo sviluppo delle produzioni animali (art.2, comma 1, lettera c) nonché la delega alle stesse delle funzioni concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri anagrafici e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali (art.2, comma 3, lettera c).

Con le D.G.R. 45-1880 del 28.12.2000 e 93-4631 del 26.11.01 (parzialmente modificata dalla DGR 23-9734 del 26.6.03) è stato completato il percorso di conferimento alle Province delle competenze connesse alla gestione dell'attività di miglioramento genetico e selezione, compresa la corresponsione dei contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA) operanti nell'ambito territoriale, definendone le procedure e le modalità operative.

Inoltre, con la D.G.R. n.68-1623 del 28.11.05, è stata riconosciuta all'Associazione Provinciale Allevatori (APA) di Cuneo la funzione di capofila per il Piemonte per la tenuta del registro anagrafico del Cavallo di Merens, al fine di assicurare per i soggetti nati in Italia l'iscrizione al Libro Genealogico francese, affidando alla Provincia di Cuneo il controllo sull'attività svolta dall'Associazione e definendo altresì le modalità per il relativo finanziamento. La suddetta attività è compresa dal 2011, in applicazione del DM 15944 del 14 luglio 2010, in quelle finanziabili attraverso il sistema di calcolo "a forfait" per la tenuta dei Libri Genealogici italiani attraverso il "Manuale del Forfait".

Il risultato della riorganizzazione del sistema allevatori ai fini dello svolgimento delle attività inerenti il miglioramento genetico, con dimensione territoriale, giuridica, tecnica ed economica di livello regionale, comporta necessariamente l'adozione di analogo aggiornamento del sistema di finanziamento pubblico, che tenga conto del nuovo modello ed accompagni le opportune soluzioni organizzative, in sostituzione dei precedenti meccanismi previsti con le deliberazioni di cui sopra.

E' quindi necessario procedere alla definizione dei compiti specifici delle strutture della Regione e delle Province, al fine di mantenere un'efficace integrazione di funzioni che dia garanzia sul corretto svolgimento dell'attività in oggetto e del conseguente tempestivo flusso finanziario, assicurando al sistema allevatori operante sul territorio piemontese un volume di contribuzione commisurato, nei tempi e nelle quantità, allo svolgimento continuativo di una funzione istituzionale che richiede certezze sulla disponibilità del contributo pubblico a supporto dell'attività svolta.

L'individuazione delle modalità di finanziamento per l'attività in oggetto può avvenire considerando che, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera l) della L.R. 17/99, rimane riservata alla competenza della Regione l'attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora ai

fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale: condizione questa, riscontrabile nel nuovo modello organizzativo ed operativo del sistema allevatori e dalle modalità di gestione e finanziamento ad esso correlate. Si richiamano altresì, ai fini della scelta da compiere, i principi e gli obiettivi di cui all'art.4, comma 3 della L.59/97, in particolare quello della cooperazione fra le Pubbliche Amministrazioni territoriali, nonché le condizioni più generali di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

La Regione attua il governo sulla tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali, compresa l'erogazione dei contributi pubblici, sia direttamente che programmando e coordinando l'attività a livello locale delegata alle Province, cui permane la funzione di controllo e verifica tecnico-amministrativa sull'attività svolta sul territorio di competenza, cioè in base all'ubicazione dell'unità produttiva aziendale ed allo svolgimento dell'attività stessa (L.R.17/99, art.2, comma 3, lettera c). Il modello gestionale così descritto, nel suo insieme, risulta rispondere alle finalità operative di sostegno economico, di controllo e verifica sulle attività di selezione e miglioramento genetico degli animali.

5. Contabilizzazione delle spese.

E' necessario che l'Associazione Regionale Allevatori Piemonte (ARAP) tenga la contabilità secondo il metodo analitico, che consente di imputare e ripartire distintamente le varie voci di spesa sostenute durante l'anno per le attività di tenuta dei libri e di effettuazione dei controlli funzionali oggetto di finanziamento, rispetto alle altre attività svolte. Per la ripartizione delle suddette voci di spesa tra attività dei libri ed attività dei controlli viene adottato il sistema individuato nell'allegato al Programma annuale dei controlli, attraverso i prospetti di rendiconto dettagliati nel manuale del forfait. Lo sviluppo di processi di contabilità e rendicontazione potrà essere attuato anche mediante programmi informatizzati resi disponibili a livello nazionale.

Il calcolo della spesa da ammettere a finanziamento per l'attività in oggetto farà pertanto riferimento ai Manuali operativi ed alla contabilità analitica.

Sentito il Comitato ex art.8 della L.R. 17/99 in data 13 marzo 2013, attraverso consultazione telematica.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- 1) di adottare la metodologia ed i criteri forfettari individuati dal "Manuale per il finanziamento dell'attività di tenuta dei Libri genealogici e dei Controlli Funzionali", previsto dal Programma annuale dei Controlli Funzionali di cui al Decreto Legislativo n.443/99, comprensivo degli aggiornamenti e delle revisioni progressivamente introdotte, per la determinazione della spesa annuale, preventiva e consuntiva, relativa all'attività svolta dall'Associazione Regionale Allevatori (ARAP) in materia di tenuta dei Libri Genealogici e dei registri anagrafici e di effettuazione dei Controlli Funzionali, su cui viene quantificato il contributo pubblico nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente recepite, i criteri e le procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei Libri Genealogici e registri anagrafici ed all'espletamento dei Controlli Funzionali della produttività del bestiame, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di revocare, a partire dall'attività 2013, le precedenti deliberazioni G.R. 93-4631 del 26.11.01, 23-9734 del 26.6.03 e 68-1623 del 28.11.05, che avevano regolamentato la materia;

- 4) di disporre che i presenti criteri troveranno annuale attivazione solo nel caso di dotazioni finanziarie assegnate sulla base del bilancio regionale o di specifici trasferimenti statali (capitoli 148230 e 146459);
- 5) di incaricare gli uffici della Direzione Agricoltura, competente per materia, di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della presente deliberazione e apportare con propri provvedimenti le modifiche e/o integrazioni di natura esclusivamente tecnica che si rendessero necessarie all'Allegato di cui al punto 2).

La deliberazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

ALLEGATO A

1) Soggetti coinvolti

Si riportano di seguito i soggetti coinvolti nell'attività oggetto del presente provvedimento, individuandone i relativi ruoli

Regione Piemonte

La Regione – Direzione Agricoltura, garantisce:

- la programmazione ed il coordinamento generale, tramite il raccordo con il Ministero e la partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali deputati alla definizione delle norme che regolano l'attività di tenuta dei LLGG, dei Registri Anagrafici e lo svolgimento dei CCFF;
- l'erogazione delle risorse finanziarie;
- la programmazione ed il coordinamento del controllo tecnico-amministrativo e della vigilanza sull'attività di tenuta dei LLGG ed effettuazione dei CCFF, in conformità con quanto definito nel Programma annuale dei controlli;
- la programmazione, il coordinamento e l'esecuzione della verifica della rendicontazione tecnico-amministrativa ed economica presentata dall'ARAP, relativa all'attività in oggetto.

Province

Le Province, in conformità con quanto stabilito nel presente documento e sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti strutture regionali, effettuano:

- il controllo tecnico-amministrativo sull'attività svolta sul territorio di rispettiva competenza;
- le verifiche dei giustificativi di spesa a supporto della rendicontazione economica, se richieste dalla Regione a sostegno della propria attività di erogazione delle risorse finanziarie.

Associazione Regionale Allevatori (ARAP)

L'ARAP, attraverso i propri uffici centrali e periferici, svolge sul territorio di competenza le funzioni operative connesse all'attività di tenuta dei LLGG ed alla effettuazione dei CCFF: raccolta presso gli allevamenti dei dati produttivi e riproduttivi, trasmissione dei dati agli uffici centrali di AIA ed ANA, registrazione e/o identificazione dei soggetti da iscrivere al Libro Genealogico/Registro Anagrafico, fornitura agli allevatori delle informazioni elaborate e dei certificati genealogici del bestiame iscritto, Servizio Controllo impianti Mungitura, effettuazione nel proprio laboratorio delle analisi sul latte, in conformità a quanto disposto dai relativi Disciplinari e norme tecniche.

L'ARAP, inoltre:

- presenta la domanda di contributo e predispone la rendicontazione tecnico-economica relativa all'attività in oggetto, in conformità a quanto previsto dal Manuale del forfait, e secondo le indicazioni precisate nei successivi capitoli 4.1 e 4.5. La rendicontazione deve essere inviata ai competenti uffici regionali per la concessione del finanziamento previsto;
- rende disponibile alla Regione ed alle Province gli archivi informatizzati degli aderenti ai LLGG, ai Registri Anagrafici ed ai CCFF, ed i dati tecnici relativi all'attività svolta;
- invia mensilmente alle Province di riferimento il calendario preventivo dei CCFF, anche attraverso informazioni accessibili e scaricabili in banche dati dedicate (es. SiAll) e consente l'accesso dei funzionari regionali e provinciali alle informazioni tecniche ed economiche relative all'attività in oggetto, per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza.

2) Finanziamento

La Regione, ai sensi della L.R.63/78, art.16, (come modificato dalla L.R.18/10, art.20) promuove e sostiene l'attività di selezione e miglioramento genetico in zootecnia e concede alle Associazioni Allevatori giuridicamente riconosciute l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie, anche quali anticipazioni dei trasferimenti statali.

In base a quanto disposto dai Programmi annuali dei controlli, e quindi concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione ed il calcolo della spesa preventiva e consuntiva annualmente ammissibile per l'attuazione delle attività in oggetto, vengono effettuate dall'AIA utilizzando la metodologia ed i criteri previsti dal Manuale del forfait. I parametri di riscontro oggettivi per la stima della congruità della spesa sono:

- numero dei capi controllati;
- numero delle aziende sottoposte ai controlli;
- numero delle giornate lavorative necessarie.

Il fabbisogno finanziario preventivo è allegato al Programma dei controlli, approvato annualmente con Decreto del MIPAAF. Il fabbisogno consuntivo elaborato dall'AIA sulla base del flusso dati provenienti dalle Associazioni operanti sul territorio e relativo all'attività svolta, è inviato alla Regione dal Ministero con propria nota.

Nel rispetto dei vigenti "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" il contributo annuale attualmente concedibile per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali non può superare, rispettivamente, il 100% ed il 70% delle spese ammesse. L'ARAP provvede alla copertura della restante frazione della spesa ammessa per lo svolgimento dei controlli mediante l'emissione di quote a carico degli allevatori, come stabilito dalla vigente regolamentazione in materia.

Ai fini della rendicontazione l'ARAP presenta alla Regione i rendiconti economici consuntivi dell'attività svolta, secondo gli schemi previsti dall'allegato 3) del Manuale del forfait ed integrato come di seguito precisato.

Riepilogo generale dei costi

Capitolo 1 – personale (direzione, amministrazione, tecnico e personale di campagna) relativamente a: compensi ed oneri connessi, rimborso chilometrico, automezzi utilizzati per i controlli; corsi di formazione

Capitolo 2 – attrezzature e materiale di consumo specifico e servizi, imputabili ai CCFF e LLGG: acquisti, manutenzione ed ammortamento

Capitolo 3 – analisi previste dai regolamenti, compreso il trasporto dei campioni (se non già inserito in capitolo 1)

Capitolo 4 – contributi associativi alle Associazioni Nazionali, distinti in quota: associativa, forfetaria, servizi

Capitolo 5 – oneri per la disponibilità dei locali, sede e recapiti distaccati: rate mutuo, affitto, ammortamento, spese manutenzione

Capitolo 6 – altre spese non inserite nelle voci precedenti, ma attinenti alle attività previste dal modello forfait

Capitolo 7 – fondi di ammortamento per spese pluriennali: le percentuali di ammortamento devono essere quelle indicate nel manuale del forfait

Capitolo 8 – spese generali, 5% massimo delle spese di cui ai capitoli da 1 a 6 (es. spese bancarie; interessi passivi, in caso di ritardo nella erogazione dei contributi da parte della Regione; organi collegiali;.....).

Nei casi in cui è previsto un piano di ammortamento delle spese (capitoli 2, 5, 7), lo stesso deve essere allegato alla rendicontazione.

E' necessario che l'ARAP adotti un programma contabile che consenta la tenuta della contabilità analitica per ogni attività svolta, cioè che permetta di imputare e ripartire distintamente e rigorosamente le varie voci di spesa sostenute durante l'anno per le funzioni di tenuta dei libri e di effettuazione dei controlli funzionali oggetto di finanziamento, rispetto alle altre attività svolte. Ciò anche al fine di ottemperare ai vincoli posti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" sulla copertura pubblica dei costi, laddove si richiede una contabilità separata per ogni attività svolta con contribuzione pubblica. Lo sviluppo di processi informatizzati di controllo di gestione, contabilità e rendicontazione potrà essere attuato anche mediante l'utilizzo di programmi applicativi resi disponibili a livello nazionale al fine di razionalizzare ed uniformare gli adempimenti contabili e fiscali.

3) Controllo e vigilanza

Annualmente la Regione e le Province svolgono il controllo e la vigilanza sull'attività svolta dall'ARAP, in conformità a quanto disposto dal Programma annuale dei controlli, e la verifica della rendicontazione tecnico economica, secondo le modalità definite dal presente documento

L'attività di controllo si compone di due fasi principali:

- a) Il controllo in itinere, volto a constatare, per l'anno di riferimento, la regolare esecuzione dei controlli funzionali, la tenuta dei libri e dei registri anagrafici, la rispondenza delle registrazioni degli stessi, nonché l'emissione delle quote a carico degli allevatori.

In particolare, vengono verificate:

- la corretta predisposizione dei calendari di controllo;
- l'operatività dei controllori: presenza in azienda, individuazione degli animali, rilevamento delle produzioni, registrazione degli eventi, prelevamento dei campioni di analisi,
- la tenuta della documentazione e la conservazione dei documenti ufficiali di libri e registri negli uffici/sedi territoriali e/o centrale dell' ARAP, anche su supporto informatico;
- i modi ed i tempi di trasmissione dei dati;
- la corretta gestione delle analisi.

- b) la verifica della rendicontazione tecnico-economica annuale, che prevede:

- l'esame della documentazione presentata e la rispondenza con i modelli e le disposizioni riportati dal manuale del forfait;
- il confronto tra i rendiconti consuntivi ARAP ed i fabbisogni finanziari a preventivo e consuntivo elaborati dall'AIA sulla base dei parametri stabiliti dal manuale;
- la pertinenza dei giustificativi di spesa;
- la regolarità nell'emissione delle quote di compartecipazione a carico degli allevatori.

4) Procedure per l'attività di istruttoria, controllo e vigilanza

1 – presentazione della domanda

L'ARAP presenta annualmente domanda di contributo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento alla Direzione Regionale Agricoltura. Per l'anno 2013, il termine è prorogato al 30 aprile. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione tecnica sull'attività in programma;
- elenco informatizzato delle aziende iscritte ai libri genealogici, ai registri anagrafici ed ai controlli funzionali, compresi gli allevatori non associati. L'elenco, organizzato secondo le indicazioni della Direzione Agricoltura, dovrà contenere dettagliata anagrafica aziendale, essere distinto per specie, razza, indirizzo produttivo e comprendere il numero dei capi iscritti e dei capi controllati. L'elenco non è necessario solo se le medesime informazioni sono già contenute in altre banche dati dedicate (es. SiAll);
- elenco del personale impiegato, con relativa qualifica e percentuale di impiego per le diverse attività svolte dall'Associazione, dettagliando la frazione dedicata ai compiti dell'attività istituzionale della selezione e miglioramento genetico;
- prospetto riepilogativo delle tipologie di quote emesse con i relativi importi, modalità e tempi di riscossione delle medesime, così come approvati dai competenti organi associativi e rispondenti alle indicazioni del Programma annuale.
- eventuali certificati, attestazioni e dichiarazioni previsti dalla vigente normativa ai fini dell'ottenimento di contributi pubblici

La documentazione viene resa disponibile alle Province per lo svolgimento dell'attività istruttoria e l'effettuazione dei controlli di cui ai successivi paragrafi

2 – istruttoria iniziale

L'istruttoria prevede il controllo tecnico della documentazione presentata in allegato alla domanda di contributo ed il confronto con i parametri tecnici utilizzati dall'AIA per la definizione del fabbisogno finanziario preventivo. La Regione, anche attraverso il MIPAAF, acquisisce il fabbisogno finanziario AIA con il quale si determina la spesa ammessa per l'attuazione delle attività in oggetto, utilizzando la metodologia ed i criteri previsti dal "Manuale del forfait", eventualmente integrati, aggiornati e riportati nel Programma annuale dei controlli, con il quale le tabelle tecnico-economiche AIA sono raccordate.

3 – erogazione dell'anticipazione

Sulla base della risultanza dell'istruttoria - compiuta con l'eventuale coinvolgimento e collaborazione delle Province, ove ritenuto necessario - con uno o più provvedimenti a firma del dirigente del Settore competente in materia, viene concessa l'erogazione di un anticipo nella misura massima dell'80% del contributo concedibile calcolato sul fabbisogno finanziario preventivo. Tale voce, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, rappresenta il limite massimo di spesa.

In assenza della disponibilità dei documenti nazionali di quantificazione della spesa preventiva per l'anno di competenza, l'anticipo può essere calcolato sulla base del contributo quantificato nell'anno precedente.

4 - controllo in itinere

4.1 compiti della Regione.

Nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento del controllo tecnico-amministrativo, entro il 30 aprile di ogni anno la Regione quantifica il campione regionale di aziende iscritte ai libri, ai registri ed ai controlli funzionali da sottoporre a monitoraggio, e lo invia alle Province. Il numero delle aziende campione è pari almeno al 2% delle aziende iscritte, equamente e proporzionalmente ripartito fra le Province al fine di garantirne la rappresentatività territoriale, considerando prioritariamente: la consistenza di allevamenti e capi per ciascuna specie ed indirizzo produttivo, l'incidenza dei costi delle diverse categorie, eventuali irregolarità rilevate in occasione dei controlli precedenti.

L'individuazione delle aziende che costituiscono il campione di controllo viene effettuata dalle Province, sulla base degli elenchi di cui al punto 1, secondo trattino, anche per favorire la concomitanza di tali sopralluoghi con quelli previsti per altri compiti di istituto. Qualora dai controlli emergano irregolarità significative, si procederà a verifiche in loco supplementari nell'anno in corso e all'aumento della percentuale degli allevamenti da sottoporre a controlli nell'anno successivo. I criteri di individuazione del campione e le modalità di effettuazione dei controlli, concordati con le Province in maniera tale da assicurare la rappresentatività della consistenza zootecnica territoriale, sono compresi nel Piano Regionale annuale dei controlli in Agricoltura, approvato con Deliberazione della Giunta regionale.

4.2 compiti delle Province

Alle Province è delegata l'attività di controllo amministrativo e tecnico sull'operatività dei controllori e sulla corretta tenuta della documentazione relativa a libri genealogici e registri anagrafici.

Il controllo viene attuato mediante sopralluoghi in allevamento e presso le sedi territoriali dell'associazione. La competenza provinciale dei controlli è rilevata: con riferimento all'ubicazione per le aziende di produzione; sulla base della localizzazione degli uffici per le sedi territoriali ARAP.

Entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento, le Province:

- eseguono il controllo tecnico amministrativo presso gli allevamenti campione. In occasione di tali verifiche, dovrà essere accertata l'operatività del controllore in termini di presenza in azienda (correlata al calendario dei controlli e coerente con la tipologia del controllo), individuazione degli animali, rilevamento delle produzioni, registrazione degli eventi. Dovranno inoltre essere acquisite informazioni circa la regolare emissione e versamento delle quote di compartecipazione finanziaria da parte dell'allevatore.
- eseguono i controlli tecnico amministrativi presso la sede territoriale dell'associazione, con particolare riferimento agli allevamenti compresi nel campione ed in maniera tale da assicurare il monitoraggio nei confronti di tutte le specie (ed indirizzi produttivi) allevate nelle aziende ubicate nel territorio di competenza. L'accertamento è finalizzato a valutare tempi e modi di trasmissione dei dati dei controlli all'AIA e loro ritorno all'allevatore, nonché la gestione delle informazioni relative alla tenuta dei libri e/o registri anagrafici. Dovranno essere prioritariamente verificate, sulla base della data dell'ultimo controllo ARAP nell'allevamento oggetto di indagine: la tempistica dell'invio dei dati all'AIA, dell'acquisizione dei dati di analisi, del ritorno degli elaborati ufficiali e non all'allevatore; dovrà inoltre essere verificata l'iscrizione dei nuovi nati al libro genealogico/registro anagrafico. Alcuni elementi potranno essere anche acquisiti attraverso l'accesso ai servizi informatici curati dal sistema allevatori (es SiAll), contenenti informazioni finanziarie e gestionali relativi all'attività di selezione, o ad altre banche dati (es. BDN). In occasione dei controlli presso l'Associazione potranno altresì essere rilevate informazioni integrative circa la regolare emissione e versamento delle quote da parte degli allevatori.

Per ogni fase di controllo viene redatto un verbale, di cui:

- una copia viene rilasciata all'interessato/controlato;
- una copia viene trattenuta dalla Provincia.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, le Province inviano alla Regione una relazione contenente le risultanze dell'attività svolta nell'anno di pertinenza.

5 – presentazione della rendicontazione

L'ARAP, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta alla Direzione Regionale Agricoltura la rendicontazione tecnico – economica relativa all'attività svolta nell'anno precedente, costituita da:

- relazione tecnica;
- elenco informatizzato delle aziende iscritte ai libri genealogici, ai registri anagrafici ed ai controlli funzionali. L'elenco, organizzato secondo le indicazioni della Direzione Agricoltura, dovrà contenere dettagliata anagrafica aziendale, essere distinto per specie, razza, indirizzo produttivo e comprendere il numero dei capi iscritti, dei capi controllati o per i quali è stata effettuata la rilevazione degli eventi riproduttivi nel controllo di dicembre (o nell'ultimo rilievo dell'anno). L'elenco non è necessario solo se le medesime informazioni sono già contenute in altre banche dati dedicate (es. SiAll);
- elenco del personale impiegato, con relativa qualifica e percentuale di impiego per le diverse attività svolte dall'Associazione, dettagliando la frazione dedicata ai compiti dell'attività istituzionale della selezione e miglioramento genetico;
- prospetti di rendicontazione economica di cui all'allegato 3 del manuale del forfait, come richiamati al punto 2) del presente allegato;
- dichiarazione del Presidente dell'ARAP, controfirmata dal presidente del Collegio dei Sindaci, attestante: che le spese rendicontate sono di esclusiva competenza delle attività istituzionali di libro, registro anagrafico e controllo funzionale; che le stesse non vengono presentate ad altri Enti pubblici per l'ammissione ad altri contributi; la rispondenza tra le somme riepilogate ed i giustificativi di spesa presenti in ARAP;
- relazione annuale al bilancio;
- quote emesse, importi incassati e procedura di recupero dei crediti attuata nel corso dell'anno, corredata dell'anagrafica delle aziende e delle annualità interessate.
- eventuali certificati, attestazioni e dichiarazioni previsti dalla vigente normativa ai fini dell'ottenimento di contributi pubblici

La rendicontazione viene resa disponibile alle Province per lo svolgimento dell'attività e l'effettuazione dei controlli di cui al successivo paragrafo 6).

6 – istruttoria finale

La Regione individua uno o più capitoli di spesa sui quali effettuare la verifica delle fatture e dei giustificativi corrispondenti, per accertare la rispondenza con il dichiarato. L'individuazione dei capitoli dovrà tener conto della necessità di sottoporre a controllo ogni anno almeno il 20% della spesa ammessa. In considerazione della particolare rilevanza della voce riguardante il personale, si assume che la medesima venga controllata, anche parzialmente, nelle diverse categorie che la compongono, almeno una volta nell'arco di tre anni, mentre nel corso di un periodo di cinque anni, ogni capitolo deve essere oggetto di almeno un controllo

Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la Regione redige il verbale di accertamento relativo all'attività svolta dall'ARAP, assemblando:

- le risultanze del controllo in itinere effettuato dalle Province;
- i dati del fabbisogno finanziario a preventivo e consuntivo elaborati dall'AIA, secondo le modalità del manuale del forfait;
- i dati dei rendiconti consuntivi presentati dall'ARAP e relative verifiche;
- le informazioni contenute nella relazione annuale dell'AIA riportante i risultati dell'attività di autocontrollo relativa all'anno precedente;

La spesa finale da ammettere a contributo viene individuata in quella inferiore fra la spesa ammessa a preventivo, il forfait consuntivo ed il riepilogo consuntivo ARAP, tenuto conto delle risultanze dei controlli compiuti dalle competenti Amministrazioni provinciali sulla regolare esecuzione dei controlli, la tenuta dei libri, la rispondenza delle registrazioni. La somma determinata a preventivo costituisce in ogni caso il limite massimo di spesa ammessa e può essere solamente ridotta, in caso di minore attività a consuntivo o di rendiconto inferiore.

Nel caso in cui dai controlli in itinere (paragrafo 4) e da quelli in fase di istruttoria finale (paragrafo 5), emergano irregolarità nella gestione dell'attività, la Regione invia un rapporto annuale ad AIA. Nel caso di discordanze od irregolarità di carattere finanziario, fermo restando il diniego all'erogazione del contributo nella misura individuata, la Regione potrà, a titolo di penalità, applicare sull'intera somma dovuta a titolo di contributo, una decurtazione pari o minore alla percentuale di incidenza dell'anomalia accertata/riscontrata.

Sulla base delle risultanze del verbale di istruttoria finale, con determina a firma del dirigente del Settore competente in materia, viene concessa l'erogazione del saldo del contributo.

Eventuali economie consolidate nella gestione del programma annuale rispetto alla somma determinata dal forfait, vengono accantonate in apposito fondo a livello regionale da utilizzarsi esclusivamente per investimenti finalizzati all'attività istituzionale di selezione e miglioramento genetico svolta dall'ARAP, contabilizzando precedenti interventi tecnici ed economici già realizzati a favore del sistema allevatori e tenuto conto delle modifiche che potranno essere stabilite a livello nazionale sui criteri di calcolo della spesa e del relativo contributo, nonché sull'origine e natura delle risorse necessarie al finanziamento dell'attività.

5) Entrata in vigore ed applicazione

Le procedure descritte nel presente documento si adottano a partire dal Programma dell'anno 2013.

Per l'anno 2012 rimane valida la competenza delle Province ad effettuare le verifiche ed i controlli, nonché l'erogazione del saldo, sulle attività svolte dalle APA competenti per territorio, in base all'ubicazione della sede aziendale ed allo svolgimento delle stesse.

Alcune scadenze e meccanismi previsti nel documento potranno subire variazioni in funzione del consolidamento del percorso di riorganizzazione del sistema allevatori, di revisione dei criteri e delle modalità del calcolo della spesa (Manuale del forfait), della disponibilità dei necessari provvedimenti nazionali propedeutici all'applicazione dello stesso (es. programma annuale, forfait preventivo e consuntivo,....).